

COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO (MN)

Sede: Via Gonzaga, 39 RIVAROLO MANTOVANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PER ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione n. 31 del 25.02.2017

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 Oggetto del Regolamento
- ART.2 Competenze
- ART.3 Responsabilità
- ART.4 Presunzione di legittimazione
- ART.5 Servizi gratuiti e a pagamento
- ART.6 Atti a disposizione del pubblico
- ART.7 Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- ART.8 Deposizione della salma nel feretro
- ART.9 Modalità del trasporto, percorsi e orari
- ART.10 Riti religiosi o civili
- ART.11 Trasporto feretri
- ART.12 Trasporto di ossa, ceneri o resti mortali

TITOLO III– CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

- ART.13 Elenco cimiteri . Reparti speciali
- ART.14 Divieti, sorveglianza, competenze
- ART.15 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

TITOLO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART.16 Inumazione
- ART.17 Tumulazione
- ART.18 Deposito provvisorio

TITOLO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART.19 Esumazioni ordinarie
- ART.20 Avvisi per esumazioni ordinarie
- ART.21 Esumazioni straordinarie
- ART.22 Estumulazioni
- ART.23 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- ART.24 Oggetti da recuperare
- ART.25 Disponibilità dei materiali

TITOLO VI – CREMAZIONE

- ART.26 Cremazione
- ART.27 Urne cinerarie
- ART.28 Affidamento
- ART.29 Dispersione delle ceneri
- ART.30 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate e dopo 20 anni per le salme tumulate e di resti mortali non mineralizzati

TITOLO VII – CONCESSIONI

- ART.31 Concessione di sepolture private
- ART.32 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- ART.33** Durata delle concessioni
ART.34 Diritto d'uso dei loculi
ART.35 Diritto d'uso di cellette ossario/cinerario
ART.36 Diritto d'uso di area o di area con sovrastante manufatto
ART.37 Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia
ART.38 Capienza del sepolcro
ART.39 Aggiornamento aventi diritto d'uso di tombe e cappelle di famiglia
ART.40 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
ART.41 Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione
ART.42 Revoca
ART.43 Decadenza
ART.44 Estinzione
ART.45 Sepulture perenni .Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO VIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- ART.46** Costruzione e ristrutturazione tombe e cappelle . Termini
ART.47 Manutenzione delle sepolture
ART.48 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
ART.49 Accesso al cimitero per esecuzione lavori
ART.50 Introduzione e deposito di materiali . Recinzione area cantiere
ART.51 Vigilanza
ART.52 Obblighi e divieti

TITOLO IX – POLIZIA DEI CIMITERI

- ART.53** Orari di apertura dei cimiteri
ART.54 Disciplina dell'ingresso al cimitero
ART.55 Cippi,lapidi,epigrafi, copritomba, monumenti, ornamenti ,epigrafi
ART.56 Fiori e piante ornamentali

TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART.57** Concessioni pregresse
ART.58 Dirigente e responsabile del servizio di polizia mortuaria
ART.59 Efficacia delle disposizioni del regolamento
ART.60 Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, nonché:

- al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.,
- al libro terzo titolo I capo II codice civile,
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
- al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,
- alla normativa di Regione Lombardia:
 - L.R n. 22 del 18/11/2003
 - L. R. n. 6 del 9/11/2004
 - D.G.R. n 7/20278 del 21/1/2005
 - CIRC.21/SAN. 30/05/2005
 - L.R n. 1 del 6/2/2007
 - L.R. n.33 del 30/12/2009

ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare dell'ente locale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2.- Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 della L.R. n. 6/2004.

Art. 2 -Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza dell'ente locale sono esercitate dal Sindaco, per il territorio di competenza, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dai Titolari della Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria, e delle attività funebri e cimiteriali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.

Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 3- Responsabilità

1. Il Comune assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il Comune, da parte di terzi, si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4 -Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, ossari ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da ogni controversia che potrebbe sorgere tra eredi e parenti del defunto.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificata, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione, o per raggiunto accordo fra le parti o per intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato; salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5 -Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.
 - a) la fornitura del feretro per l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, di cui al successivo art. 55 punto 1, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, l'eventuale cremazione dei resti che ne derivano, la deposizione delle ossa o ceneri in ossario/cinerario comune, per persone residenti, appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal servizio sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura o alla destinazione dei resti mortali da estumulazione o esumazione. Qualora successivamente, chiunque provveda ad atti di interesse per il defunto, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dall'ente locale, in conseguenza del decesso per la sepoltura o in conseguenza della estumulazione/esumazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di

concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore definite dall'organo competente .

5. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a).

6. Il competente organo del Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente e giornalmente.

2. Sono pubblicati nelle forme di legge e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria dell'ente e/o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza;

e) l'elenco delle tombe o cappelle di famiglia, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Nella redazione del piano cimiteriale per ogni cimitero è prevista un'area per campi ad inumazione, di una superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e come riportato nella Allegata Tabella A.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, nel cimitero possono essere individuate, per la superficie eccedente, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 .

Art. 10 -Riti religiosi e civili

1. All' interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Gli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili vengono individuati nel piazzale antistante o in area prospiciente il cimitero, secondo quanto stabilito dal P.R.C..
4. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
5. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 11 -Trasporto feretri

1. Il trasporto di salme in altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata, da parte dell'incaricato al trasporto, l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o , eventualmente, per altro comune.

Art. 12 -Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportare i dati identificativi del defunto.

TITOLO III

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 13 -Elenco cimiteri . Reparti Speciali

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., il Comune di Rivarolo Mantovano provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Rivarolo Mantovano – Capoluogo
- b) Cimitero della frazione Cividale

2. Si dà atto dell'esistenza di n. 1 reparto speciale per inumazioni, nel Cimitero di Cividale. E' possibile prevedere nuovi reparti speciali, sottoposti a concessione, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento per tumulazione del feretro o alla conservazione delle ossa e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale diverso tipo di sepoltura rispetto a quella della comune inumazione, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti fino alla scadenza della concessione.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 14 -Divieti, sorveglianza, competenze

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero o dal reparto speciale di cui al precedente art. 15, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita avvalendosi del personale del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'ATS – VALPADANA (competente per territorio) per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 15 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri di persone :

- decedute nel territorio del comune
- residenti nel comune ma decedute altrove
- che siano stati residenti nel comune ed abbiano trasferito la propria residenza altrove negli ultimi 25 anni

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3. Sono pure accolti, ma senza le limitazioni di cui al punto 1, i resti mortali e le urne cinerarie.

4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5. Nei reparti speciali, sono ricevuti, per l'inumazione, i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 12 commi 2 e 3.

6. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

TITOLO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 16 -Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi divisi in riquadri individuati nel piano regolatore cimiteriale, destinati alla sepoltura per inumazione nella nuda terra per anni 10, in campo comune, assegnati gratuitamente esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 5 comma 1 lettera a) ed aree ad inumazione nei casi di richiesta di concessione da parte dei famigliari o conoscenti, per la durata di anni 20, rinnovabili per ulteriori 10 anni, previo versamento della tariffa stabilita dall'organo competente. A tali sepolture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 comma 2.

2. Per le inumazioni di cadaveri si utilizza la sola cassa di legno. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

3. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie (art. 15, c. 11, Regolamento Regionale n. 6/2004).

4. E' vietato inumare urne cinerarie e cassetine di zinco contenenti resti ossei.

Art. 17 -Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – tombe e cappelle,loculi, tumuli ipogei o ossari/cinerari - costruite dai concessionari in aree in concessione o, anche costruite dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VII° presente regolamento.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo separati.
4. Ogni loculo o tumulo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro , in modo che la tumulazione od estumulazione possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. In osservanza dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, entro il 31.12.2020 tutte le sepolture costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate a quanto previsto dal comma 3. Sono a carico dei privati concessionari, tutte le operazioni necessarie per l'adeguamento, comprese la modifica strutturale, il trasferimento provvisorio dei feretri in attesa del termine dei lavori, la soppressione dei posti inutilizzabili non aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Fino al termine di cui al comma 5, in presenza di richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori di estumulazione in applicazione dell'art. 39, il riutilizzo dei loculi liberati è subordinato all'adeguamento della tomba, cappella o tumulo alle previsioni di cui al comma 3 .
7. Decorso il termine di cui al comma 5, sono consentite unicamente tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.
8. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
9. Per i sistemi di chiusura dei loculi e tumuli, si fa riferimento all'art. 76 del DPR. 285/90 e all' Allegato 2 del Reg. Regionale n. 6/2004.

Art. 18 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o ossario/cinerario, che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati in particolare per l'adeguamento di cui all'articolo 17, commi 4,5 e 6;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
 - d) in caso di disaccordo tra gli aventi titolo, circa l'affidamento dell'urna cineraria;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori comunicati dagli interessati, o finché non intervenga accordo tra le parti circa l'affidamento dell'urna cineraria; purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo, secondo la tariffa stabilita dall'organo competente, è calcolato in periodi di trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 3 mesi sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. Le salme e/o le urne tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella

tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

7. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al costo delle operazioni cimiteriali conseguenti .

8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, o a disperdere le ceneri nel cinerario comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.

9. Le salme, una volta inumate, non potranno essere nuovamente tumulate nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremate e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 19 -Esumazioni ordinarie

1.Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

2.Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di novembre a quello di aprile, escludendo comunque i mesi di luglio e agosto.

3.Qualora il cadavere al momento della esumazione non sia completamente scheletrizzato, si provvederà alla reinumazione dei resti mortali e esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in qual caso è d'obbligo il trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile.

4.Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per un periodo minimo di anni cinque.

5. Trova, comunque, piena applicazione il successivo articolo 30.

Art. 20 -Avvisi per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri, nonché la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il Responsabile dei servizi cimiteriali , cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo verrà dato avviso con comunicazione di servizio da affiggere alla bacheca cimiteriale e da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune , per almeno 90 giorni e con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dei lavori .

Art. 21 -Esumazioni straordinarie

1.Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio,giugno,luglio,agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte o quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;

2.L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.

3.Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della sanità.

4.Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 22 -Estumulazioni

1.Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie .

2.Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo o tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

- a richiesta dei familiari, laddove la permanenza nel loculo o tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.Nelle cappelle, tombe di famiglia, tombe monumentali, ecc. l'estumulazione e' autorizzata esclusivamente decorsi 50 anni dalla tumulazione, così come previsto nel successivo art.38.

5.Ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sara' esposto alla bacheca del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo, nonche' pubblicato all'albo pretorio on line del Comune .

6.Le ossa che si rinvergono in occasione delle estumulazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi o tumuli o tombe di famiglia, avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.36 del DPR.285/90. In ogni caso la presenza alle operazioni di estumulazione si configura come interesse nei confronti del defunto e pertanto saranno poste a carico delle persone presenti le spese delle operazioni effettuate, come da tariffa vigente.

7.Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e/o scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, e' d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione e/o scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore di detti resti mortali. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi e alle particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede il periodo di rotazione nel terreno per un minimo di anni cinque.

8.A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione nell'ambito dello stesso cimitero , previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Art. 23 -Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- 1.Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento.
- 2.Le estumulazioni eseguite da tombe o cappelle di famiglia a seguito di rinuncia a concessione o a quota parte di essa, comportano la concessione gratuita di loculo o celletta ossario, per una durata pari al periodo massimo di sepoltura come da art.31; in ogni caso le operazioni cimiteriali eseguite sono a carico dei rinunciatari o di chi ha presentato richiesta di trasferimento del feretro o dei resti.
3. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe vigenti, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento all'autorità giudiziaria.
- 4.Salvo che prima delle relative operazioni non venga richiesta una diversa collocazione, le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune.
- 5.Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in loculo, tumulo o tomba/cappella privata, la nuova concessione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 6.Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 24 - Oggetti da recuperare

- 1.Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
- 3.Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.
- 4.Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5.Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 25- Disponibilita' dei materiali

- 1.I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali fosse da inumazione o loculi o cellette, o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2.Ricordi strettamente personali (foto e/o simboli religiosi) che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 3.Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo

TITOLO VI

CREMAZIONE - URNE CINERARIE – AFFIDAMENTO, DISPERSIONE CENERI

Art. 26 - Cremazione

1.- Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

2.-L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volonta' del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non e' in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volonta' espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti piu' prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volonta' è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorita' Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volonta' del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 27 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, debitamente sigillata, di materiale resistente conforme alla normativa vigente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volonta' espressa da defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna contenente le ceneri e' collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione. E' consentita la tumulazione in loculo/ossario/cinerario gia' occupato.

4. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 28 - Affidamento

1.L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

3.L'affidatario dinnanzi al Comune, quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 del R.D. 1265/1934 ed art. 51 DPR 285/1990 contrae i seguenti obblighi:

- a) custodire l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili sottrazioni, aperture o rotture accidentali, con modalita' tali da offrire garanzie contro ogni profanazione
- b) permettere l'accesso ai congiunti perche' essi possano esercitare il loro diritto di visita;
- c) osservare le norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- d) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri, se tale sacrilegio sia dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
- e) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, e' tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidataria;
- f) comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune sia nei confronti del Comune di provenienza sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. All'atto del rilascio della autorizzazione alla detenzione di urna cineraria verrà richiesto il versamento del diritto fisso previsto in tariffa.

5.In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato e' tenuto a consegnarla al cimitero comunale, che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 29 - Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, espressa per iscritto come previsto dagli artt.1,2,e 3 della legge 130/2001, e' ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a cio' destinate dal piano regolatore cimiteriale,previo versamento del diritto fisso previsto in tariffa.

2.-Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri puo' avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non puo' avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve avere in allegato:

- a) copia delle volontà espressa dal de cuius;
- e deve contenere le indicazioni circa:
- b) il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volonta' della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo é scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune .

5.- La dispersione puo' essere autorizzata anche per ceneri gia' tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai

commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti e' effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 30 -Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate e di resti mortali non mineralizzati.

1.Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione nonché i resti mortali non completamente mineralizzati, sono cremati sulla base di autorizzazione rilasciata, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessaria altra formalità.

TITOLO VII

CONCESSIONI

Art.31 - Concessione di sepolture private

1.Per le sepolture private le concessioni sono rilasciate per

- a) diritto d'uso di loculo
- b) diritto d'uso di celletta ossario/cinerario
- c) diritto d'uso di area
- d) diritto d'uso di area e sovrastante manufatto,anche costruito dal Comune

2.Le concessioni in diritto d'uso di cui all'articolo 1 consistono in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'ente concedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.

3.La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.,267 e succ. modificazioni; in particolare l'atto dovrà indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione
- il numero di posti salma disponibili o realizzabili;

- le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso
- la decorrenza e la durata
- l'importo della concessione
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, identificabili come concessionario/i;
- le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura e i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e/o di revoca e/o estinzione.

Art. 32 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Comune potrà disporre, con atto dell'organo competente, per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti" che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Art. 33 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata in

- a) 40 anni per i loculi ;
- b) 30 anni per gli ossari /cinerari ;
- c) 99 anni per le aree e aree con sovrastanti i manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività;

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.

4. Per le sepolture in loculo, a scadenza della prima concessione è consentito il rinnovo per una sola volta fino ad un totale massimo di 50 anni di sepoltura calcolati dalla data del decesso; è ammessa la richiesta di un rinnovo di durata inferiore per uniformare la scadenza di due o più concessioni relative a familiari al fine di determinare la estumulazione nello stesso momento.

5. Per le concessioni stipulate in vita è previsto il versamento di un canone annuo di proroga pari ad 1/40 della tariffa in vigore fino all'utilizzo della sepoltura; per le concessioni in vita preesistenti al presente regolamento permane l'obbligo del versamento di 1/30 della tariffa in vigore, da versare entro il mese successivo alla scadenza di ogni anno di concessione.

6. Alla scadenza della concessione per resti ossei o ceneri, non è prevista proroga; i resti ossei e le ceneri verranno depositi nell'ossario/cinerario comune, salvo che in parenti richiedano il trasferimento in altro cimitero.

7. Per le sepolture di cui al comma 2 punto c), su richiesta degli interessati, eredi e/o familiari dell'originario concessionario, alla scadenza del primo atto di concessione, può essere richiesta una nuova concessione, previo versamento della tariffa stabilita a seguito di stima di valutazione economica da parte dell'Organo competente.

Art.34 - Diritto d'uso dei loculi

1. Per i loculi il diritto di sepoltura è circoscritto al solo defunto per il quale venne stipulata la concessione e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo, ma solo retrocesso all'ente .
2. La sepoltura nel loculo può concedersi solo in presenza della salma. L'assegnazione avviene per ordine progressivo osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, valutata la disponibilità per le concessioni in vita prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale a favore di :
 - a) persona residente nel comune o che nel corso della sua vita ha avuto per almeno dieci anni consecutivi la residenza nel comune, di età superiore ai **65** anni, che dimostri di non avere famigliari o affini fino al 4° grado viventi ;
 - b) persona che abbia il coniuge, figli, collaterali o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;
4. Durante la durata della concessione, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, una o più cassetine di resti ossei o urne cinerarie, in relazione alla capienza, previa corresponsione di apposita tariffa.
5. Nel caso il defunto per il quale è stata stipulato l'atto di concessione, sia stato cremato nel corso della durata della concessione stessa, la richiesta di sepoltura di feretro di altro defunto nello stesso loculo, è sottoposta a stesura di un nuovo atto di concessione, previo versamento della tariffa in vigore . Nessun rimborso è previsto per gli anni residui della concessione originaria.
6. Qualora il concessionario manifesti la volontà di trasformare la concessione di loculo a suo nome, destinata alla sepoltura del proprio feretro , in contenitore per resti ossei o ceneri propri e di famigliari, verrà autorizzata la tumulazione di cassetine ossario o urne in numero calcolato secondo la tariffa singola in vigore, fino alla totale copertura di quanto versato all'atto della stesura del contratto (tariffa versata/ tariffa singola attuale per celletta ossario o cinerario = numero di cassetine o urne autorizzabili, arrotondato per difetto; all'atto della richiesta di variazione dovranno essere indicati i nominativi dei defunti oggetto della variazione di concessione, di cui l'Ente prenderà atto con Determina del Responsabile del Servizio.
7. Nel caso la richiesta di trasformazione della concessione del loculo venga effettuata da famigliari che hanno provveduto alla cremazione del defunto oggetto della concessione stessa, interviene la previsione di decadenza di cui all'art.43, comma 1, lettera b) e in sostituzione verrà proposta la sepoltura in celletta cinerario per una durata pari agli anni mancanti al raggiungimento del trentennale previsto per tale tumulazione, con stesura di nuovo atto di concessione.

Art.35 - Diritto d'uso di cellette ossario/cinerario

1. Il diritto d'uso delle cellette ossario o cinerario è riferito ai resti ossei o alle ceneri della/e persona/e indicata/e nel contratto di concessione.
2. Durante la durata della concessione nella celletta ossario /cinerario possono essere inserite ulteriori cassetine ossario o urne cinerarie, in relazione alla capienza e previo versamento della tariffa prevista.

Art.36 - Diritto d'uso di area o area con sovrastante manufatto

1. Le concessioni in uso di aree per l'edificazione di tombe di famiglia o di aree con sovrastante manufatto, anche costruito dal comune, riguardanti tombe ipogee, cappelle, tombe monumentali, possono essere concesse :
 - a) ad una o al massimo a due famiglie, intendendosi in tal caso concessa per ciascuna di esse, per una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili compresi gli ossari
 - b) a collettività, enti, corporazioni o fondazioni
2. Nel caso di atti di concessioni pregresse che riguardino più famiglie, su richiesta del servizio di Polizia Mortuaria ed entro il termine da questi indicato, gli eredi e successori dei concessionari, dovranno concordare e comunicare la divisione dei posti rimasti utilizzabili, tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 37 -Diritto di sepoltura in tombe e cappelle di famiglia

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 43 e 44 il diritto d'uso delle tombe ipogee o cappelle di famiglia, costruite dai privati o costruite dal Comune, e' riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario o fondatore del sepolcro, e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, fino al sesto grado e coniugi
- dal coniuge del concessionario
- dai fratelli e dalle sorelle (collaterali) del concessionario e coniugi
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per gli affini (suoceri, generi e nuore, cognati) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da uno dei familiari di cui al punto 3, con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso non sia reperibile l'atto di concessione o se esistente sia stata omessa l'indicazione di componenti la famiglia fra gli aventi diritto, si intendono applicati i criteri di cui al punto 2 del presente articolo.

7. Su richiesta del Responsabile del Servizio i titolari di diritto di sepoltura per i contratti in essere, entro il termine di mesi sei, possono scegliere l'applicazione delle clausole più restrittive previste nell'atto di concessione in loro possesso, con espressa comunicazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto maggiorenni. Tale comunicazione avrà valore vincolante per le future tumulazioni fino alla scadenza del contratto di concessione o nel caso di concessioni perpetue, fino al verificarsi di una delle fattispecie previste dagli artt. 42,43,44,45.

8. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di persona estranea che abbia acquisito particolare benemerita nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa da almeno uno degli aventi diritto, laddove la capienza residua sia sufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme degli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

In tal caso dovrà essere corrisposta al comune una somma pari al prezzo di concessione di un loculo secondo la massima tariffa in vigore. La tumulazione, avrà la medesima durata della concessione di loculo individuale; decorso tale termine si provvederà alla estumulazione, salvo eventuali richieste di proroga, una volta acquisito l'assenso da almeno tre degli aventi diritto. Anche la proroga verrà autorizzata previo versamento della relativa tariffa in vigore.

9. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

10. Il concessionario e le persone indicate al punto 2 possono usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 38 - Capienza del sepolcro

1. Al fine di assicurare il diritto di sepoltura a tutti gli aventi diritto, sia nelle tombe e cappelle di famiglia a concessione perpetua che in quelle a concessione novantanovenale, e' prevista la riduzione delle salme solo dopo cinquanta anni dalla loro tumulazione. I resti mortali verranno collocati nelle apposite cellette ossario della tomba stessa.

2. Nel caso in cui, pur trascorsi i prescritti cinquanta anni, la salma non possa essere ridotta a resti ossei, si provvederà ad una nuova tumulazione, nella tomba stessa, per altri dieci anni, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

3. E' comunque sempre possibile la richiesta di cremazione ai sensi del precedente articolo 30. Le urne cinerarie verranno nuovamente tumulate nella tomba stessa.

3. All'atto della richiesta di estumulazione il Responsabile di Polizia Mortuaria effettuerà un accertamento relativo alla messa a norma della tomba o cappella, secondo quanto previsto dall'articolo 17 commi 3, 4 e 5.

Art. 39 - Aggiornamento aventi diritto d'uso di tombe e cappelle di famiglia

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba o cappella di famiglia, i famigliari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 38, sono tenuti a darne comunicazione al servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune, anche al fine delle comunicazioni di cui all'art. 37.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 e in difetto di designazione di un rappresentante, il Responsabile del Servizio con propria determina, provvede d'ufficio, scegliendo un referente secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 40 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario o dei suoi famigliari, ad una concessione cimiteriale durante il periodo di durata di questa, la tomba, cappella di famiglia, il loculo, la celletta ossario o cinerario, ritorneranno a disposizione della Amministrazione per nuove concessioni.

2. In ogni caso la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Nel caso la rinuncia, di cui al comma 1, riguardi la quota parte di una tomba di famiglia, per la quale siano esistenti più contratti di concessione perpetua o novantanovenale, relativi a più famiglie, il Comune rientrerà in possesso di tale quota e la metterà a disposizione delle altre famiglie residue concessionarie, le quali potranno fare richiesta di accrescimento della propria quota di posti, dietro versamento per ciascun loculo disponibile della tariffa massima in vigore.

4. Nel caso le famiglie non si accordino tra di loro per la suddivisione dei posti oggetto della rinuncia, l'Ente assegnerà l'intera quota, alla famiglia migliore offerente, su base d'asta determinata dalla stessa Amministrazione. Qualora nessuna famiglia concorra all'asta di assegnazione, i loculi rimarranno a disposizione, per la concessione di ogni singolo loculo secondo la massima tariffa in vigore e la durata prevista per i loculi esterni o nel caso di una quota di almeno 4 loculi per la concessione ad una nuova famiglia, con asta pubblica. La rinuncia personale di uno o più componenti la famiglia concessionaria comporta accrescimento dei posti disponibili per gli altri aventi diritto di quella stessa famiglia.

5. Nel caso di rinuncia a loculo, ossario o cinerario per trasferimento in altro loculo, ossario o cinerario nello stesso cimitero, viene stipulato un nuovo atto di concessione per gli anni mancanti alla scadenza del primo atto, previo versamento di una somma calcolata sulla base di una percentuale di cui alla sottostante tabella:

- rinuncia entro due anni dalla concessione: 20% della tariffa in vigore;
- rinuncia dopo due anni dalla concessione: versamento del 80% della tariffa in vigore

6.L'estumulazione del feretro destinato ad essere trasportato in altra sede, può essere autorizzato dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura e in qualsiasi mese dell'anno (art.88 del DPR.285/90) a condizione che, aperta la sepoltura, gli operatori incaricati constatino la perfetta tenuta del feretro; in mancanza di tali condizioni si procederà ad idonea sistemazione del cofano in legno e ove necessario alla rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a cura e spese di chi ha richiesto l'intervento.

7.Nel caso di trasferimento del feretro in altro Cimitero, devono unicamente essere corrisposti i diritti relativi ai lavori cimiteriali.

Art. 41 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione

1. Qualora il concessionario non intenda portare a termine, entro il termine prescritto, la costruzione intrapresa, oppure la costruzione sia terminata e non siano state eseguite le opere necessarie alla dichiarazione di agibilità per la tumulazione o la costruzione non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti, su espressa richiesta la concessione viene retrocessa all'ente e resa disponibile per una nuova concessione.

2.Nel caso di rinuncia ad area libera, entro tre anni dalla stipula dell'atto di concessione, spetta al concessionario la restituzione del 50% della somma versata.

3.-Nel caso di rinuncia ad area con sovrastante totale o parziale costruzione, entro tre anni dalla stipula dell'atto di concessione,spetta al concessionario la restituzione del 50% della somma versata.

4.Nessun rimborso e' previsto nel caso di rinuncia ad area e sovrastante manufatto costruito dal Comune, libero o occupato da salme, resti o ceneri; la rinuncia comporta revoca della concessione e nel caso di presenza di defunti nella dichiarazione di rinuncia andranno definite le destinazioni delle salme .

Le spese per il trasferimento delle spoglie mortali, verranno interamente assolte dai famigliari, oltre alle tariffe previste per le nuove sepolture.

5.Per le concessioni perpetue, antecedenti al 1975, la rinuncia non comporta nessun rimborso da parte del Comune; l'area ed il sovrastante manufatto ritornano al Comune che può renderli disponibili per nuove concessioni.

6.In tutti i casi la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 42 -Revoca

1.Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.-Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verra' concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, un'idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, valutata la possibilità di riduzione del cadavere a resti ossei o ceneri .

3. Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, verranno interamente assolte dall'Amministrazione comunale.

4.Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 365 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, da effettuarsi non prima di 30 gg. dal termine di pubblicazione. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 43 -Decadenza

1.La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando il cadavere oggetto di concessione in vita di loculo sia stato cremato
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 37, punto 6;
- e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.46, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti e' adottata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e affissa alla sepoltura stessa, per la durata di 365 giorni consecutivi.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.I costi delle operazioni sono a carico del concessionario o degli eredi aventi titolo ogniqualevolta risultino identificabili.

3.In seguito il Responsabile del servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 44 - Estinzione

1.Le concessioni si estinguono ,per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 31, o per i casi di cui al punto 3 dell'art.39, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.

2.Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione viene ad estinguersi altresì quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari . Dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria , dichiara l'estinzione e il manufatto ritorna in disponibilità all'Ente per una nuova concessione.

5.Qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto precedente, venga rilevato che parenti affini e/o collaterali, non rientranti nelle previsioni dell'art.37, o conoscenti, della famiglia concessionaria ormai estinta, nel tempo anno avuto cura di mantenere in buono stato e decoro la sepoltura, verrà proposto agli stessi una prelazione sulla nuova concessione, che avrà durata novantanovenale , previo versamento di una tariffa di volta in volta stabilita secondo la stima valutativa effettuata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 45 - Sepulture perenni - Mutamento del rapporto concessorio

- 1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune ne' possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, e' corredata da documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da dichiarazione sostitutive rese nelle forme previste dal DPR 445/2000.
- 3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da' atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati .
- 4.- E' data facolta' ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per se' e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuita' della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

TITOLO VIII LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 46 - Costruzione e ristrutturazione tombe e cappelle. Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 38, comma 1, impegnano il/i concessionario/i alla sollecita presentazione del progetto e richiesta di costruzione entro due anni dalla stipula del contratto di concessione, secondo le modalita' previste all'articolo 48 , pena la decadenza;
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.
3. Nel caso la concessione riguardi un'area con sovrastante manufatto che necessita di ristrutturazione e adeguamento come previsto dall'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004, si applicano le stesse prescrizioni previste al comma 1 .

Art. 47 -Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il comune puo', previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e

succ. modif., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti comuni con l'obbligo per i concessionari di corrispondere la propria quota di competenza, definita con l'atto con cui l'ente assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

-le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

-gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

-l'ordinaria pulizia;

-gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 48 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. In ogni caso le sepolture non potranno essere utilizzate se non dopo la dichiarazione di agibilità' .

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art.49 -Accesso al cimitero per esecuzione lavori

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, tinteggiature, posa e ripristino lapidi o cancelli, sostituzione canali di gronda, ripasso tetti e/o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, di concerto con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, relativa ad eventuali danni a cose o a persone.

3.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al successivo articolo 54 in quanto compatibile.

Art. 50 - Introduzione e deposito di materiali. Recinzione area cantiere

1. E' autorizzato l'accesso al cimitero dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

2. L'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.

4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; è vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi e, in particolare in occasione della Commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 51 -Vigilanza

1.- Il Responsabile dell' Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 52 -Obblighi e divieti

1.- Il personale del Comune o della ditta incaricata dei lavori cimiteriali, nonché il personale delle imprese private e' tenuto all'osservanza del presente regolamento e a mantenere un comportamento ed un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

TITOLO IX

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 53 -Orari di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario :
- periodo estivo (ora legale) : 7:00 -20.00
 - periodo invernale (ora solare) : 7:00 -18:00
2. Nei casi di chiusura automatizzata, e' attivo un segnale acustico di avviso, per l'abbandono del cimitero entro l'ora prescritta di chiusura. In ogni caso è presente un pulsante di emergenza.
3. E' vietato manomettere i dispositivi automatici di apertura e chiusura dei cancelli, al fine di prolungare la sosta all'interno del cimitero oltre l'orario di chiusura.
4. Nel caso di abbondanti nevicate è vietato l'accesso al cimitero fino all'avvenuto passaggio dei mezzi spartineve.

Art. 54 -Disciplina dell'ingresso al cimitero

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai minori di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3.E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; per motivi di salute, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando gli orari.
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ceri, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - p) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
 - r) qualsiasi forma pubblicitaria.
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 55 -Cippi, lapidi,copri tomba, monumenti ,ornamenti ,epigrafi

1. Per ogni fossa comune nei campi di inumazione, limitatamente ai casi previsti dall'art. 5 punto 1 lettera a), verrà fornito un cippo o croce riportante i dati identificativi del defunto (cognome e nome, data di nascita e di morte, eventuale luogo del ritrovamento).
2. Sulle aree ad inumazione oggetto di concessione ventennale, in sostituzione del cippo e dopo l'avvenuto consolidamento del terreno, è ammessa l'installazione di una lapide e/o di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e nella parte più alta non superiore a m.1,20.
3. Ogni lapide, epigrafe, monumento, ornamento collocato sulle sepolture (fosse a terra, loculi, ossari/cinerari, tombe e cappelle , ecc.) deve contenere le generalità delle persone defunte, la data della morte e le rituali espressioni brevi . Il colore dei marmi e accessori utilizzati deve in ogni caso rispecchiare le tonalità di colore e materiale delle sepolture attigue. I fregi , i porta fiori, i portaritratti , i portalampada, fissati alle lapidi di chiusura dei loculi individuali e ossari/cinerari non potranno sporgere dalla lapide oltre cm.15 . Inoltre non è ammessa la posa di mensola di appoggio di altri ornamenti oltre ai suddetti.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di dare ulteriori nuove prescrizioni, per uniformare le tipologie di materiali e dimensioni utilizzati nelle nuove costruzioni.
5. Al di fuori dei contenitori fissati alle lapidi , nelle aree circostanti in particolare nelle parti comuni e di camminamento , la posa di vasi, cesti, mazzi di fiori, ceri e lumini o altri oggetti, è ammessa unicamente nel giorno dei funerali e nei successivi 30 giorni. Trascorso tale termine trova applicazione il comma 9 del presente articolo.
6. Nelle lapidi commemorative delle sepolture private devono essere mantenuti i nominativi di tutti i defunti sepolti anche se già in ossari..

7. Le scritte devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

8. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Ogni manutenzione, sostituzione e/o intervento straordinario alle epigrafi, monumenti, lapidi o ornamenti delle sepolture, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di concerto con il Responsabile di Polizia Mortuaria.

9. Saranno rimossi dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ceri piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse, che invadano le parti comuni e di camminamento, che sporgano dalle dimensioni delle lapidi o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura; i monumenti, le lapidi, i copritomba, gli ornamenti ecc. che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

10. In caso di abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 56 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha depositi.

2. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino l'altezza delle lapidi o monumenti e che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente le misure della fossa stessa. In ogni caso gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia e nei casi di deplorabile trascuratezza, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fa togliere e sradicare le piante e colture e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 57 - Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 40, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 58 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano altresì al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni/unioni privi di figure dirigenziali, su deliberazione dell'organo competente che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 59 -Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il precedente Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Foedus n.24 del 30.12.2015, ha cessato ogni efficacia nel territorio del Comune di Rivarolo Mantovano a far data dal 31.12.2016, a causa del recesso dall'Unione deliberato dal Consiglio Comunale di Rivarolo Mantovano in data 23.5.2016 con atto n. 32.

2. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 60 -Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.-Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.